

**SETTORE AFFARI GENERALI
ACQUISTI IN COMUNE
COMUNE DI CARPI
P.IVA 00184280360**

Capitolato speciale d'appalto per il rinnovo di 12 mesi della fornitura di riviste e quotidiani per gli Uffici e i Servizi del Comune di Carpi dal 01/07/2024 al 30/06/2025

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di quotidiani e riviste per gli Uffici e i Servizi del Comune di Carpi, specificati nell'Allegato B.

L'elenco è da ritenersi puramente indicativo, potendo variare in base alle esigenze dell'Amministrazione Comunale, che, in caso di variazione, saranno comunicate tempestivamente all'edicola.

Ai fini del presente appalto, si individuano i seguenti soggetti:

- Stazione appaltante: Comune di Carpi, con sede legale a 41012 Carpi (MO), in Corso A. Pio n. 91, C.F. 00184280360;
- Responsabile unico di progetto: è la dott.ssa Susi Tinti, Dirigente del 1° Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre d'Argine, che è possibile contattare al numero telefonico 059/649003, o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale acquisticomune@terredargine.it;
- punto istruttore della procedura è la dott.ssa Greta Bei, dipendente del Servizio "Acquisti in comune" dell'Unione delle Terre d'Argine che è possibile contattare al n. tel. 059/649052, o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale acquisticomune@terredargine.it;
- Fornitore: operatore economico affidatario che sottoscriverà il contratto con l'Amministrazione.

Il CPV di riferimento dell'appalto è il 22212000-9 – "Periodici".

Art. 2 – Durata del contratto

Il contratto di fornitura di cui in oggetto avrà durata di 12 (dodici) mesi, con decorrenza dall'1/07/2024 al 30/06/2025 in virtù dell'esercizio dell'opzione rinnovo, così come prevista nell'ambito della trattativa n. PI183396-23 e l'esecuzione della fornitura avverrà alle medesime condizioni disciplinate dal Capitolato Speciale d'Appalto relativo alla medesima trattativa.

Art. 3 – Importo dell'appalto (opzione rinnovo)

L'importo massimo stimato della fornitura per l'opzione rinnovo è di Euro 13.500,00 (IVA esclusa) per la durata di 12 (dodici) mesi e comprende il prezzo base dei quotidiani elencati nell'Allegato B e il costo di eventuali allegati obbligatori che vanno a definire il prezzo dei quotidiani.

Trattandosi di editoria, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 633/1972 l'Iva è interamente assolta dall'editore, al quale faranno capo tutti gli obblighi inerenti l'applicazione dell'imposta, salvo i casi in cui si applica l'IVA al 4% che sarà onere dell'operatore economico segnalare all'Amministrazione.

Art. 4 - Documenti che fanno parte del contratto

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

- il presente capitolato speciale di appalto che richiama le condizioni contrattuali di cui alla trattativa n. PI183396-23;
- l'Elenco dei quotidiani e delle riviste di cui all'Allegato B.

Art. 5 - Descrizione delle prestazioni oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto è la fornitura di quotidiani e riviste per gli Uffici e i Servizi del Comune di Carpi, specificati nell'Allegato B.

In particolare, la fornitura in oggetto dovrà avvenire nelle seguenti modalità:

- La consegna dei quotidiani/riviste dovrà essere effettuata presso la portineria della sede del Comune di Carpi, in C.so Alberto Pio, 91 – 41012 Carpi (MO) con mezzi e personale della Ditta Aggiudicataria della fornitura;
- I quotidiani e le riviste dovranno essere già ripartiti in base alle esigenze dei Servizi indicati nell'Allegato B;
- La consegna sarà effettuata dal Lunedì al Sabato dalle ore 7.00 alle ore 7.45;
- Gli allegati e gli inserti dei singoli giornali, saranno consegnati solo se compresi nel prezzo base;
- La ditta aggiudicataria dovrà essere disponibile per la consegna quotidiana anche dell'abbonamento cartaceo de Il Sole 24 ore che verrà recapitato presso l'edicola stessa.
- Un referente della videoteca comunale è autorizzato a recarsi presso l'edicola per visionare il materiale audiovisivo disponibile, per valutarne l'acquisto;

I quotidiani delle giornate festive, inclusa la domenica, saranno consegnati il giorno successivo, in alternativa verranno ritirati direttamente dagli interessati presso l'edicola, previo accordo telefonico.

Il servizio richiesto dovrà essere garantito per tutto il periodo dell'anno, senza alcuna esclusione per ferie o chiusura.

La Ditta assegnataria della fornitura dovrà comunicare al referente dell'Ufficio Acquisti in comune l'edicola di appoggio per il periodo di ferie, i quotidiani consegnati in questo periodo saranno fatturati dall'edicola titolare del contratto.

L'amministrazione trasmetterà tempestivamente all'edicola aggiudicataria l'eventuale sospensione della fornitura di quotidiani per i periodi di chiusura dei Servizi destinatari della fornitura.

Art. 6 - Obblighi dell'Appaltatore

Nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto, l'Appaltatore dovrà utilizzare personale idoneo, munito di conoscenze tecniche adeguate a svolgere attività inerenti all'oggetto dell'appalto.

L'affidatario dovrà operare nell'esecuzione del contratto con diligenza professionale ai sensi del Codice Civile nel rigoroso rispetto della normativa privacy e delle disposizioni impartite dalla Stazione appaltante.

Nello specifico l'Appaltatore deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività.

In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure idonee a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del contratto e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.

In caso di inottemperanza le Amministrazioni potranno procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.

Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Amministrazioni con un anticipo di almeno 7 giorni naturali e consecutivi.

Art. 7 - Procedura di affidamento della fornitura

L'aggiudicazione avverrà mediante affidamento diretto tramite negoziazione sul mercato elettronico regionale di Intercent-er, al quale la ditta aggiudicataria dovrà essere correttamente iscritta ed abilitata al CPV 22212000-9 – "Periodici".

La stipula del contratto sarà formalizzata su Intercent-er tra l'Ente e la ditta aggiudicataria. Le comunicazioni successive saranno inviate tramite posta elettronica certificata e/o email.

Art. 8 - Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 9 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP, sentito il referente operativo incaricato, lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del RUP.

Art. 10 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

Il RUP o un referente operativo incaricato dal RUP ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata altresì, nel caso in cui le tempistiche di consegna si protraggano oltre un tempo ragionevole per soddisfare le necessità dell'Ente

Il RUP o un referente operativo, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il RUP o un referente operativo redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il RUP indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

Art. 11 - Proroghe e differimenti

Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di svolgere le attività nei termini contrattuali o comunque nel rispetto delle scadenze di cui al precedente art. 6 o secondo le diverse tempistiche definite in fase di esecuzione, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata al RUP, prima della scadenza dei termini fissati.

La proroga verrà concessa o negata con provvedimento scritto del RUP.

Art. 12 - Verifica di conformità

L'Amministrazione si riserva di controllare con continuità tutti gli interventi nelle diverse fasi di esecuzione. Le verifiche saranno effettuate dal RUP o da uno o più referenti operativi incaricati delle attività di supporto all'esecuzione del contratto.

La verifica di conformità ha lo scopo di accertarne la regolare esecuzione, delle prestazioni rese dall'appaltatore e certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle norme di settore.

Entro 30 giorni dall'ultimazione dell'appalto il RUP emette il certificato di regolare esecuzione.

Art. 13 - Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice le seguenti penali:

a) penale per ritardo:

- la Stazione appaltante si riserva la facoltà di comminare al fornitore la penale dello 0,6 per mille per ogni giorno in cui si è verificato un ritardo nella consegna dei quotidiani.

Le penali per ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di conformità.

b) penale per inadempimento:

la penale per l'inadempimento è quantificata dalla stazione appaltante in una misura variabile tra il 2 e il 5% dell'ammontare netto contrattuale. Nell'applicare la penale, la stazione appaltante tiene conto della gravità all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento delle attività di cui all'art. 5 del presente capitolato.

In particolare, in caso di consegne parziali o non conformi, verrà applicata la penale del 0,6 per mille del valore del contratto per ogni giorno in cui si è verificato l'evento fatta salva la sostituzione o l'integrazione entro le ore 9,00.

In caso di contestazione sulla conformità dei prodotti la Ditta ha l'obbligo di sostituzione degli stessi senza oneri a carico dell'Ente.

Le penali per l'inadempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di conformità.

In ogni caso, le penali di cui alle lett. a) e b) del presente articolo, complessivamente considerate, non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento, il contratto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc.

Il responsabile del progetto, con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Art. 14 - Risoluzione

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato per iscritto al Fornitore, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Amministrazione si riserva altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, a tutto rischio e danno della ditta affidataria, nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. 50/2016;
- gravi violazioni degli obblighi derivanti dall'Accordo privacy che verrà sottoscritto tra il titolare del trattamento dei dati oggetto dell'appalto e l'appaltatore;
- mancata sottoscrizione di un contratto discendente nel corso di validità dell'accordo quadro;
- penali comminate dal Comune di Carpi sui contratti discendenti per importo superiore al 20% del valore del corrispettivo contrattuale;
- sospensione, abbandono o ritardo che comportino di fatto la mancata effettuazione, da parte dell'impresa affidataria del servizio;

- cessione ad altri in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente servizio;
- manifesta non conformità delle prestazioni rilevate in fase di verifica;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
- gravi violazioni dei codici di comportamento dell'Unione delle Terre d'Argine e del Comune di Carpi;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento, a termine dell'art. 1453 del Codice civile.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del Committente di affidare il servizio a terzi, restando ferma la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno.

All'affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.

Con riferimento al recesso dal contratto, sia da parte del Committente, sia da parte della ditta aggiudicataria, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, l'art. 1671 del Codice Civile. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012.

In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto a tenere indenne l'Amministrazione delle maggiori spese conseguenti o derivanti dalla risoluzione, nonché di eventuali e maggiori pregiudizi e danni.

È fatto espresso divieto al fornitore di sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il fornitore e le assicurazioni dei danneggiati.

Art. 15 - Cessione del contratto e cessione di crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

L'amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi all'oggetto dell'appalto che l'appaltatore intende subappaltare.

Si applicano per le cessioni dei crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52.

Ai fini dell'opponibilità all'amministrazione aggiudicatrice, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'amministrazione aggiudicatrice qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

L'amministrazione aggiudicatrice, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori con questo stipulato.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, c. 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 16 - Subappalto

Il subappalto è regolato dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016, fermo restando che in sede di offerta deve essere dichiarata la volontà di appaltare parte della fornitura.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Il subappalto sarà autorizzato secondo le prescrizioni e limiti di cui all'art 105, a condizione che l'appaltatore in sede di offerta per la stipula dell'accordo quadro, abbia espressamente manifestato l'intenzione di subappaltare le prestazioni.

Art. 17 – Pagamento delle fatture

La ditta aggiudicataria, prima della fatturazione, si impegna ad inviare via email mensilmente al referente del Servizio Acquisti in comune il cui nominativo verrà comunicato prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, un prospetto indicante i quotidiani/riviste ed eventuale materiale audiovisivo consegnati al Comune di Carpi con indicazione del sovrapprezzo per gli inserti obbligatori.

Le fatture saranno n. 4 (quattro), mensili con indicazione degli importi per ogni servizio, così come suddivisi nell'Allegato B, secondo le seguenti modalità:

- N. 1 fattura per giornali e riviste assegnati alla Sede di C. So Alberto Pio (Ufficio Stampa);
- N. 1 fattura per giornali e riviste assegnati alla Biblioteca Loria;
- N. 1 fattura per i giornali e riviste assegnati al Castello dei Ragazzi;
- N. 1 fattura per i giornali e riviste assegnate al Settore Cultura (videoteca e fonoteca).

Il RUP accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, il RUP entro un termine non superiore a sette giorni autorizza l'emissione delle fatture.

Il Responsabile Unico del Progetto, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, autorizza l'emissione delle fatture.

Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura, come di seguito specificato.

Agli importi dovuti sarà aggiunta l'IVA di legge. Si precisa che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, il fornitore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. Il Comune ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA – www.indicepa.gov.it) dal Codice Univoco: Ufficio **UFT5W3**.

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario.

Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014.

In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment”.

Le fatture devono essere intestate al Comune di Carpi – Settore Affari Generali – Servizio Acquisti in Comune con sede in 41012 Carpi (MO) in Corso Alberto Pio, n. 91, C.F. 00184280360.

Le fatture dovranno necessariamente recare le prestazioni che sono state rese e dovranno riportare il CIG dell'appalto.

Il pagamento delle prestazioni oggetto del presente appalto avverrà dietro presentazione di regolari fatture elettroniche che dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:

1. Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
2. Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
3. CIG
4. C/C dedicato;
5. Numero dell'impegno di spesa;
6. Numero della determina di impegno.

Si precisa che le fatture che non rispettano i requisiti sopraesposti verranno rifiutate dovranno essere stornate da note di credito per essere rimesse corrette. Le fatture inoltre dovranno riportare la modalità di pagamento, comprensiva del codice IBAN.

Prima di autorizzare il pagamento di ogni fattura, il RUP provvederà ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dall'INPS-INAIL aggiornato ed in corso di validità. In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi, si applica l'art. 80, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 18 - Obblighi di tracciabilità

Il fornitore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm., e a fornire al Comune di Carpi ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto.

Art. 19 - Revisione prezzi

La revisione dei prezzi è regolata dal Codice dei Contratti Pubblici al quale si rinvia.

Art. 20 - Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Modena.

Art. 21 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'amministrazione comunicherà all'impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito dell'ente in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 22 - Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 23 - Riservatezza

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il Sindaco p.-t. ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: indirizzo PEC comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it tel. +39 059/649111, indirizzo e-mail sindaco@comune.carpi.mo.it;
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è la dott.ssa Maria Cristina Cicogni (rintracciabile alla mail: privacy.cast@sys-datgroup.com);
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;

- d) Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Agenzia Entrate);
- e) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- f) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b), tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- g) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Unione delle Terre d'Argine implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- h) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- i) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.
- La firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione all'Unione delle Terre d'Argine ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti per i fini del bando di gara e per fini istituzionali.